

TRIBUNALE MILANO

16 OTTOBRE 2004

GIUDICE: BONARETTI

PARTI: A.S.

(Avv. Boneschi)

RCS

(Avv. Franco)

Diffamazione • Articolo giornalistico ritenuto diffamatorio con sentenza
 • Inserimento e perdurante presenza sull'archivio *on line* del sito del giornale
 • Reiterazione dell'illecito
 • Sussistenza • Sito a pagamento • Irrilevanza

È illecita la divulgazione sull'archivio on line del sito di un giornale di un articolo giornalistico il cui carattere diffamatorio sia stato già accertato con sentenza, essendo irrilevante che la diffusione avvenga su sito accessibile soltanto agli abbonati e verso pagamento di un corrispettivo.

Diffamazione • Articolo diffamatorio • Inserimento e perdurante presenza sull'archivio *on line* del giornale • Rimedi • Diritto del soggetto leso al risarcimento del danno
 • Sussistenza • Diritto del soggetto leso di ottenere l'espunzione immediata, dal sito telematico, dell'articolo e di ogni riferimento nominativo alla propria persona
 • Sussistenza

In caso di divulgazione sull'archivio on line di un giornale di un articolo diffamatorio, il soggetto leso ha diritto, oltre al risarcimento del danno, di ottenere l'immediata espunzione dall'archivio accessibile al pubblico dell'articolo stesso e di ogni riferimento nominativo alla propria persona.

Con atto di citazione notificato il 26.3.2001, la sig.ra A.S. conveniva in giudizio avanti a questo tribunale RCS Editori spa, lamentando che sull'archivio *on line* del *Corriere della Sera* era presente anche un articolo intitolato «Le intercettazioni», apparso sull'edizione del 3.10.1996 del detto quotidiano, e che tale articolo, in cui si riportavano le trascrizioni di alcune intercettazioni telefoniche di colloqui intercorsi tra Pierfrancesco Pacini Battaglia ed Emo Danesi, in uno dei quali veniva nominata anche l'attrice, era già ritenuto diffamatorio dal tribunale di Roma, adito dalla S..

Su tali basi l'attrice chiedeva che, previo accertamento incidentale del reato di diffamazione aggravata, la convenuta fosse condannata all'espunzione immediata dall'articolo *on line* di ogni riferimento alla sua persona, oltre che al risarcimento dei danni tutti subiti (patrimoniali, non patrimoniali e biologici), nella misura risultante in causa o ritenuta di giustizia.

Si costituiva in giudizio la società convenuta, contestando la fondatezza delle domande avversarie e chiedendone il rigetto.

Esperito vanamente il tentativo di conciliazione, scambiate memorie, il giudice invitava le parti a precisare le conclusioni e, espletato l'incombente come in epigrafe, poneva a causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — Non sembra agevole superare il rilievo della difesa di parte attrice, secondo il quale l'inserimento e la perdurante presenza, sull'archivio *on line* del sito del *Corriere* (*www.corriere.it*) dell'ar-

ticolo in questione — che, pubblicato sull'edizione cartacea del quotidiano in data 3.10.1996 e implicitamente attributivo della carriera della S. alla disponibilità sessuale dalla stessa manifestata nei confronti dei superiori, era già stato ritenuto diffamatorio dal tribunale di Roma con valutazione del tutto condivisibile (cfr. sentenza n. 20977/199, *sub* doc. 1 attrice) — costituisce in sostanza una reiterazione dell'illecito compiuta via internet.

Da un lato, se l'articolo o comunque la parte del suo contenuto qui rilevante fossero stati ripubblicati sul Corriere medesimo o su un suo supplemento in data successiva, la ravvisabilità di un ulteriore illecito risulterebbe ragionevolmente fuori discussione, proprio a motivo dell'incremento di lesività riferibile alla nuova diffusione.

Dall'altro lato, neppure sembra seriamente contestabile il fatto che la disponibilità *on line* dell'archivio informatico del Corriere sul relativo sito, resa possibile dai progressi tecnologici delle comunicazioni, non può essere assimilata alla tradizionale consultazione dei giornali su supporto cartaceo nelle emeroteche: i limiti di orario e di tempo propri di quest'ultima, con la necessità di chiedere e ottenere svariati volumi e di effettuare le ricerche pagina per pagina, con risultati comunque incerti, non si rinvencono nelle nuove ricerche *on line*, che forniscono in pochi attimi un risultato certo, ovunque ci si trovi, a qualunque ora e in qualsiasi giorno.

Tale accessibilità, incomparabilmente più rapida, veloce ed estesa, costituisce quindi, inevitabilmente, una forma nuova ed ulteriore di diffusione del pezzo, idonea ad amplificare correlativamente anche le potenzialità lesive.

Né in contrario giova il richiamo al fatto che l'accesso all'archivio sia possibile soltanto agli abbonati e dunque verso il pagamento di un corrispettivo. La circostanza influisce sull'estensione dell'illecito, ma non certo sulla sua ravvisabilità, così come, per esempio, il 'luogo pubblico' è del tutto assimilabile a quello 'aperto' al pubblico (tradizionalmente inteso come luogo cui può accedere a certe condizioni un pubblico indifferenziato) ai fini dell'integrazione del delitto di atti osceni di cui all'art. 527 c.p. (cfr. art. 266 c.p.) e così come la mancata indicazione nominativa del soggetto (diffamato) non esclude il reato di diffamazione, quando la persona sia comunque identificabile, pur in una cerchia ristretta (di colleghi, conoscenti, vicini, ecc.).

Neppure giova il rilievo difensivo per cui all'articolo «*Le intercettazioni*» non si accedrebbe se non attraverso una ricerca 'mirata'. Ed invero, il tentativo compiuto da questo giudice ha consentito di risalire, tra gli altri, all'articolo in questione semplicemente digitando nel motore di ricerca dell'archivio del Corriere il cognome dell'attrice insieme a un ampio intervallo di tempo. E poiché qualsiasi ricerca presuppone comunque dei dati iniziali, un grado di specificità così contenuto non sembra idoneo a costituire un efficace sbarramento, limitandosi al più a ridurre gli accessi.

Per il che valgono le considerazioni appena sopra svolte.

Di qui l'affermazione di responsabilità.

In ordine poi alle statuizioni riparatorie, sembrano da accogliere sia la domanda risarcitoria, sia la richiesta di espunzione di ogni riferimento al nominativo dell'attrice dall'articolo reso accessibile *on line* e non anche, considerata la formulazione della domanda, da quello conservato nell'archivio informatico del Corriere.

Sul primo punto, si osserva come nella specie possa riconoscersi esclusivamente un danno non patrimoniale, che, tenuto conto dei parametri quantitativi usualmente seguiti per casi analoghi (in particolare, della gravità oggettiva e soggettiva dell'offesa, della diffusione e accessibilità del mezzo e, in definitiva, della natura dell'illecito e della sua reiterazione, ma anche, per converso, del risarcimento già riconosciuto e della maggior efficacia e pregnanza del valore simbolico dell'affermazione di responsabilità rispetto al *'quantum'* comunque riconoscibile sotto l'aspetto pecuniario), pare congruo liquidare in complessivi euro 10.000,00 in moneta attuale; oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.

Sul secondo punto, la possibilità di una rettifica modificativa dell'archivio informatico nel senso richiesto dall'attrice (si ripete, dell'archivio reso accessibile, tramite internet, ad un pubblico indifferenziato, ancorché pagante, e non di quello proprio del Corriere, ad uso interno e assimilabile, per quanto di più agevole consultazione, alla documentazione cartacea, di talché risulta decisamente infondato ogni timore circa il necessario rispetto dell'intangibilità dell'archivio e la paventata eliminazione della documentazione di un fatto storico) sembra confermata dall'infondatezza della tesi della convenuta volta ad equiparare l'espunzione al sequestro. Al riguardo si osserva che in primo luogo connaturata ed essenziale al sequestro è la sottrazione della disponibilità di un bene (non ravvisabile nella semplice eliminazione di un riferimento nominativo contenuto in un articolo già ritenuto diffamatorio), in secondo luogo la rettifica dei dati informatici registrati in una banca dati e funzionale alla cessazione di una loro illecita divulgazione è espressamente prevista dalla L. 675/96 (artt. 13 e 29) ed ora dal D.Lgs. 196/03 (c.d. Codice della privacy), oltretutto riconosciuta dalla giurisprudenza della suprema Corte (Cass. 8889/01) e in terzo luogo risulta ormai intervenuto il giudicato della sentenza romana che riconosce la valenza diffamatoria del pezzo e che consentirebbe, anche a norma dell'art. 1 del R.D.L. n. 561/1946, il sequestro della pubblicazione.

Senza contare che l'equiparazione tra pubblicazione cartacea e telematica è prevista ai soli fini della legge n. 62/2001, recante provvidenze economiche per l'editoria (cfr. art. 1), e dunque, coi relativi obblighi, sembra giustificata esclusivamente in relazione « *alle attività per le quali i prestatori del servizio intendano avvalersi delle provvidenze previste dalla stessa legge* » (cfr. altresì art. 31 L. 39/02 e art. 7 D.Lgs. 70/03), non anche ai fini dell'estensione alle testate telematiche delle garanzie di cui godono quelle cartacee ex art. 21 Cost.

Di qui l'accoglimento delle domande attrici.

Alla soccombenza seguono le spese, che, avuto riguardo all'importo liquidato, oltre che alla quantità e qualità delle questioni trattate e dunque all'impegno difensivo in concreto richiesto e prestato, sembra congruo liquidare in complessivi euro 10.082,43 (di cui 6.700,00 per onorari, 1.978,32 per diritti, 319,320 per spese, 1.084,79 per spese generali), oltre oneri di legge; nella parte convenuta deve infine essere indicato il soggetto processuale tenuto al pagamento delle spese di sentenza ex art. 59 lett. d) D.P.R. 131/1986.

P.Q.M. — Il giudice, ogni contraria od ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:

1) accertata la valenza diffamatoria e lesiva per l'attrice dell'inserimento e del mantenimento sull'archivio *on line* del sito del Corriere della Sera (*ww.corriere.it*) dell'articolo « Le intercettazioni », già pubblicato sull'edizione cartacea del detto quotidiano in data 3.10.1996 e già ritenuto diffamatorio dal tribunale di Roma con sentenza n. 20977/99, condanna la convenuta:

— a risarcire all'attrice il danno non patrimoniale subito, che liquida equitativamente nella somma di euro 10.000,00, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;

— ad espungere immediatamente dal detto articolo, disponibile *on line* sito *www.corriere.it*, ogni riferimento nominativo all'attrice;

2) condanna altresì la convenuta a rifondere all'attrice le spese del giudizio, liquidate in complessivi euro 10.082,43, oltre oneri di legge e indica infine nella stessa parte convenuta, RCS Editori s.p.a., il soggetto processuale tenuto al pagamento delle spese di sentenza *ex art. 59 lett. d) D.P.R. 131/1986*.